



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL MARE IL DIRETTORE GENERALE

“Immissione in natura della specie non autoctona trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12 comma 4.”

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 “Regolamento recante ulteriori modifiche all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020 “Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all’allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l’immissione di specie e di popolazioni non autoctone”;

VISTO il Regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;

VISTA l’istanza della Regione Piemonte, pervenuta a questo Ministero con nota prot. n. 150966 del 07 agosto 2025;

ACQUISITA con prot. n. 181708 del 2 ottobre 2025 la delibera 296/2025 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, che approva l’allegato documento “Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente della richiesta di immissione delle specie non autoctona trota iridea *Oncorhynchus mykiss* nel territorio della Provincia di Cuneo a scopo alieutico per il periodo 2025-2028, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art.12 comma 4”.

✓ **CONSIDERATE** le valutazioni del documento “Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente della richiesta di immissione delle specie non autoctona

Resp. Div.: Dupré E.

Unità: 10105

Data: 19/11/2025



trota iridea *Oncorhynchus mykiss* nel territorio della Provincia di Cuneo a scopo alieutico per il periodo 2025-2028, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art.12 comma 4'' parte integrante della delibera 296/2025 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente;

SENTITO il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

SENTITO il Ministero della salute;

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. È rilasciata l'autorizzazione alla Regione Piemonte per l'immissione di trote iridee, *Oncorhynchus mykiss* nella Provincia di Cuneo secondo tutte le osservazioni e prescrizioni di cui alla delibera 296/2025 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, nei tratti, per le finalità e con le densità individuate nella tabella 1 della medesima delibera.
2. I 20 tratti indicati in separata tabella nella valutazione di cui alla delibera 296/2025 sono da escludere dal programma di immissioni.
3. Le immissioni riguarderanno esemplari adulti di trota iridea di genere femminile, tutte sterili, con percentuali di triploidia certificata pari ad almeno il 95%.
4. Per l'immissione delle specie non autoctone di cui al comma 1, le partite di trote utilizzate devono rispettare le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136.
5. La Regione Piemonte trasmette annualmente il monitoraggio per tutti i tratti naturali di immissione per poter rilevare tempestivamente eventuali impatti negativi delle immissioni.
6. La presente autorizzazione ha validità fino al 1° ottobre 2028 e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica si riserva la possibilità di integrare o abrogare il presente decreto in esito alla valutazione della documentazione e delle relazioni annuali trasmesse dalla Regione Piemonte.

Francesco Tomas

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Responsabile Procedimento: Antonio Maturani
Capo Sezione: Eugenio Duprè
TBM-3 Sez 1_IAS

Arrivo: AOO A1700A, N. Prot. 00026676 del 25/11/2025